



CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.gov.it - PEC: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

Registro Generale n. 73 del 27-12-2017

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 27-12-2017

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, MORTARETTI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione, anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- che il Ministero dell'Interno, con decreto del 5/8/2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
- che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno (ed altre festività) con lancio di petardi, botti e artefici pirotecnici di vario genere;

TENUTO CONTO:

- che questa Amministrazione comunale ha previsto nel proprio cartellone di manifestazioni del periodo delle festività natalizie l'evento "Capodanno in piazza", con collegamenti televisivi con il Capodanno RAI di Maratea, da tenersi nella serata del 31 dicembre 2017 in p.zza Umberto I;
- che per motivi logistici ed allo scopo di evitare incidenti ed inconvenienti tecnici si rende necessario proibire l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili nell'area interessata dall'evento di cui sopra;

VISTI gli artt.7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

1. il divieto assoluto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili nel territorio urbano comprendente le seguenti aree: **P.zza Umberto I, Via Vittorio Emanuele II** (nel tratto da P.zza Umberto I a L.go Manfredi), **via Garibaldi** (nel tratto da P.zza Umberto I a P.zza Ninni), **Piazza Ninni, Cortile San Sebastiano, Via Montalto, Via San Biagio, Via Madonna delle Grazie, Vico del Pesce, Vico Virgilio, Via F.lli Bandiera, Vico Purgatorio, Largo San Filippo, Vico e Discesa Capovalle, Largo Baresa, via Fornaci;**
2. detto divieto decorre a partire dalle **ore 20.00** del giorno **31 dicembre 2017** e sino alle **ore 4.00** del giorno **1 gennaio 2018**;

Deroghe al suddetto divieto potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale nell'ambito dello svolgimento di determinati eventi.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Per l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza si applicano le norme previste dalla Legge 24/1/1981 n.689.

La presente ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet dell'Ente, viene inviata, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Potenza nonché, per la relativa esecuzione, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale. Essa entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla medesima pubblicazione.

Il Sindaco
F.to dott. TOMMASO GAMMONE